Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 03/11/2021

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 29 maggio 2013 un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente.
A seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, *ex* art. 125-*sexies* T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 3.663,19 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi non goduti.
L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce che:
- la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è applicabile al caso di specie;
- quanto spettava a parte ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri *recurring* è già stato restituito;
- la provvigione spettante all'intermediario del credito per l'attività relativa alla fase preliminare non è dovuta;
- quanto agli oneri assicurativi, la Compagnia di Assicurazione ha provveduto al rimborso di quanto dovuto a parte ricorrente per l'importo complessivo di euro 623,55 sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- non sono dovute le spese legali.
Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda di rimborso degli oneri proposta dal ricorrente deve essere decisa alla luce dei principi affermati nel provvedimento n. 21676 del 15 ottobre 2021 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro che ha stabilito quanto segue: «*In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*».
Secondo quanto ribadito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, il criterio di quantificazione del rimborso dei costi *recurring* può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31 marzo 2017 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto:
- *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento;
- *up-front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto;
- condannato al rimborso degli oneri assicurativi secondo i conteggi effettuati dalle Compagnie assicuratrici.

Il Collegio di Roma, nella decisione n. 12720 del 12 ottobre 2017, ha ritenuto *up-front* le provvigioni dell'intermediario del credito se questo è un agente in attività finanziaria.
Per quanto concerne gli interessi nominali (onere contrattuale di cui alla voce *i*), di cui l'istante domanda la restituzione in via proporzionale pura, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, in presenza di specifica domanda, gli interessi dovranno essere rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*.
Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge (avvenuta il 25 luglio 2021), si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente nei limiti di quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	45
rate residue	*75*

TAN	*5,90%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*62,50%*
- in proporzione alla quota interessi	*42,01%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	INTERESSI NOMINALI	*(recurring)*	€ 6.405,11	€ 4.003,20 ◉	*€ 2.690,99* ○	○	€ 2.691,27	€ 1.311,93
◉	comm gestione	*(recurring)*	€ 611,94	€ 382,46 ○	*€ 257,10* ◉	◉	€ 382,89	-€ 0,43
◉	spese di incasso quote	*(recurring)*	€ 649,20	€ 405,75 ○	*€ 272,75* ◉	○	€ 405,75	€ 0,00
○	premio vita	*(recurring)*	€ 1.222,83	*€ 764,27* ○	*€ 513,75* ○	◉ € 623,55	€ 623,55	€ 0,00
								€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.311,50**
interessi legali	sì

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.312,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA